

e stabilire di passare in altro di alla seconda deliberazione, giusta quanto prescrive il Regolamento.

*Il rappresentante Tommaseo:* L'argomento è così speciale, e, nella sua specialità, sì importante, che sarebbe desiderabile che almeno la proposta di legge fosse stampata, acciocchè quelli che, come me, non han pratica della cosa possano interrogare gl'intelligenti, per farsi così una coscienza, e decidere con cognizione di causa.

*Il presidente:* La stampa dovea precedere la lettura; ma, ad ogni modo, il progetto col rapporto sarà stampato nella Gazzetta, ed anche separatamente, e distribuito ai rappresentanti. Domando dunque all'Assemblea se intenda che la discussione generale sia aperta subito su questo progetto, o differita.

Interrogata l'Assemblea, la discussione è differita.

*Il presidente:* Seguendo l'ordine del giorno, passeremo ad udire i rapporti sulle proposte del rappresentante Bartolommeo Benvenuti riguardanti la trattazione delle cause civili ed i processi criminali.

*Il rappresentante Bartolommeo Benvenuti:* Tre sono le proposte che furono fatte. Esse trovansi tutte abbracciate dal solo articolo 5. dell'Ordine del giorno.

La Commissione permanente di legislazione ne fece soggetto di tre separati rapporti. Io leggerò per la Commissione il rapporto relativo alla proposta, che ha per oggetto di obbligare i giudici a dire i motivi delle loro decisioni, anche quando confermano quelle dei giudici subalterni.

*Il rappresentante Minotto:* Crederei utile adottare la massima che abbiamo seguito sul rapporto testè letto dal rappresentante Lunghi; che, cioè, i rapporti venissero stampati e dispensati prima di farne lettura all'Assemblea. Allora crederei più facile fare la discussione nello stesso giorno.

*Il presidente:* Osservò che il progetto del rappresentante Lunghi era lungo e complicato, e che alle volte ci sono invece dei rapporti, sui quali, secondo il Regolamento, si può subito, e prima della stampa, passare alla discussione.

*Il rappresentante Benvenuti relatore:* Non basta alla società che i civili e criminali processi siano finiti; non basta nemmeno che siano finiti secondo le vere norme della giustizia. Importa all'ordine sociale, che le parti ed il pubblico siano persuasi della giustizia delle decisioni profferite dai tribunali; importa, come osservò il celebre Romagnosi, che il cittadino, nell'atto di subire una condanna qualunque, possa dire a sè stesso: *io la ho meritata.*

A stabilire, per quanto è possibile, questo accordo tra giudici e parti, vedesi presso le colte nazioni imposto l'obbligo ai primi di addurre i motivi delle loro decisioni. Saggissima istituzione, la quale tende a far camminare di pari passo l'autorità del comando con l'autorità della ragione, impedisce la precipitazione e la improntitudine nei giudizi, e svelando gli errori, che facilmente s'insinuano nella pratica giurisprudenza, la riconduce a poco a poco, con la dolce violenza della persuasione, sul retto sentiero.

Le leggi austriache riconoscono anch'esse la convenienza di unire